

REGOLAMENTO

"Per la disciplina delle Assemblee Separate e delle Sezioni Soci"

Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 26 giugno 2008

Modificato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 21 giugno 2024

Proposta di modifica all'Assemblea Generale dei Soci in data 19 giugno 2026

Articolo 1

(Oggetto: Assemblee Separate e Sezioni Soci)

In attuazione degli articoli 31 e 43 dello Statuto, il presente Regolamento disciplina le Assemblee Separate e le Sezioni Soci, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2540 del Codice Civile.

Articolo 2

(Assemblee Separate e Sezioni Soci: Corrispondenza territoriale)

Le Sezioni Soci corrispondono territorialmente alle Assemblee Separate.

Le Sezioni Soci possono avere sedi territoriali indipendenti.

Ogni Sezione Soci è composta da almeno 500 (cinquecento) Soci.

Articolo 3

(Assemblee Separate e Sezioni Soci: Dimensioni)

La Cooperativa è strutturata in **4 (quattro) 7 (sette)** Sezioni Soci e, pertanto, in **4 (quattro) 7 (sette)** corrispondenti Assemblee Separate, così denominate e strutturate:

- a) **Sezione Soci Torino**: comprendente tutto il territorio urbano del Comune di Torino;
- b) **Sezione Soci Nord**: comprendente i territori urbani dei Comuni di Borgaro Torinese, Caselle, **Ciriè**, Chieri, **Chivasso**, **Druento**, **Gassino**, **Leinì**, **Mappano** e **San Maurizio**, **Settimo Torinese** e **Villanova d'Asti (AT)**;
- c) **Sezione Soci Sud**: comprendente i territori urbani dei Comuni di **Alba (CN)**, **Beinasco**, **Carmagnola**, **Moncalieri**, **Nichelino**, **Orbassano**, **Pinerolo**, **Porte**, **Rivalta Torinese**, **Trofarello**, e **Volvera**;
- d) **Sezione Soci Ovest**: comprendente i territori urbani dei Comuni di **Collegno**, **Grugliasco**, **Rivoli** e **Venaria**;
- e) **Sezione Alto Canavese**: comprendente i territori **Biella**, **Castellamonte**, **Caluso**, **Ciriè**, **Cuorgnè**, **Forno Canavese**, **Ivrea**, **Rivarolo**, **Samone**, **San Francesco al Campo**, **San Maurizio Canavese**, **Pont Canavese** e **Valperga**;

- f) Sezione Soci Asti e Cuneo: comprendente tutti i comuni delle province di Asti e Cuneo;
- g) Sezione Soci Alessandria: comprendente tutti i comuni della provincia di Alessandria;

Sulla base del piano generale di sviluppo della Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione delibererà l'eventuale ampliamento territoriale delle sopra indicate Sezioni Soci.

Articolo 4

(Sezioni Soci: Rappresentanza e Funzioni)

Le Sezioni Soci sono rette da un Consiglio Direttivo, che elegge nel proprio seno il Segretario, secondo il disposto di cui al successivo articolo 9 del presente Regolamento.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Segretario della Sezione Soci con qualsiasi utile strumento (con lettera raccomandata a mano, sms, e-mail o altro), contestualmente informando il Presidente della Cooperativa della disposta convocazione.

Il Consiglio Direttivo si adopera per informare ed organizzare la partecipazione dei Soci alle Assemblee Separate.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tutte le volte che viene convocata un'Assemblea dei Soci prima della data di convocazione della rispettiva assemblea separata.

I Segretari delle Sezioni Soci, se non sono Consiglieri di Amministrazione, possono essere invitati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Le Sezioni Soci svolgono azione di promozione e proselitismo in favore della Cooperativa, fornendo a chiunque ogni notizia in ordine alla politica della casa nel territorio di competenza. Ove occorra, il Consiglio di Amministrazione metterà a disposizione i mezzi necessari per tale attività anche attraverso il riconoscimento del rimborso spese.

Articolo 5

(Sezioni Soci: Iscrizione di diritto)

I Soci assegnatari sono di diritto iscritti nella Sezione Soci corrispondente al Comune ove insiste l'immobile sociale assegnato in godimento.

Articolo 6

(Sezioni Soci: Nuove iscrizioni a Socio - Trasferimenti)

I nuovi Soci saranno iscritti nella Sezione Soci che sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'ammissione a Soci. Con deliberazione motivata, il Consiglio di Amministrazione può sempre trasferire i Soci non assegnatari da una Sezione Soci ad un'altra.

Articolo 7

(Assemblee Separate: nomina dei Delegati)

Le Assemblee Separate nominano 1 (un) Delegato all'Assemblea Generale ogni 50 (cinquanta) Soci iscritti, oltre ad 1 (un) ulteriore Delegato per ogni eventuale frazione residuale inferiore a 50 (cinquanta).

Articolo 8

(Assemblee Separate: Rappresentanza delle minoranze)

Le minoranze sono rappresentate nell'Assemblea Generale con la nomina di un numero proporzionale di Delegati secondo un criterio matematico di rapporto tra il numero di Soci presenti, personalmente o per delega, all'Assemblea Separata ed il numero di voti espresso dalla minoranza.

All'Assemblea Generale possono assistere anche i Soci che hanno preso parte alle Assemblee Separate, senza diritto di voto.

Articolo 9

(Assemblee Separate: elezione del Consiglio Direttivo)

Ogni Assemblea Separata elegge il Consiglio Direttivo della relativa Sezione Soci, composto da un minimo di 5 (cinque) Soci ad un massimo di 15 (quindici) Soci.

I membri del Consiglio Direttivo sono sempre rieleggibili.

Articolo 10

(Assemblee Separate: Convocazione)

Le modalità per la convocazione delle Assemblee Separate sono disciplinate dall'articolo 28 dello Statuto.

Articolo 11

(Assemblee Separate: Costituzione e validità delle Deliberazioni)

Nelle Assemblee Separate il voto è palese, per alzata di mano.

Hanno diritto di voto i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i Soci con minore anzianità possono presenziare all'Assemblea Separata senza diritto di intervento e di voto.

Ogni Socio ha 1 (un) voto.

L'Assemblea Separata Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più 1 (uno) dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea Separata delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea Separata Straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più 1 (uno) dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea Separata delibera con la presenza, diretta o per delega, di almeno 1/20 (un ventesimo) più 1 (uno) dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto.

L'Assemblea Separata, ordinaria e straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'Assemblea Separata è presieduta da un Socio presente nominato su proposta del Presidente della Cooperativa, ovvero del Vice-Presidente in caso di sua assenza, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di Segretario il Socio designato dal Presidente dell'Assemblea Separata.

Le deliberazioni dell'Assemblea Separata, sia ordinaria sia straordinaria, devono constare dal Verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l'identificazione dei Soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. In particolare, ciascun Socio su richiesta del Presidente ha l'onere, ai fini dell'eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla Società. Il Verbale dell'Assemblea Separata, sia ordinaria sia straordinaria, non è redatto da Notaio.

Articolo 12

(Assemblee Separate: Rappresentanza)

I Soci possono farsi rappresentare per delega da 1 (un) altro Socio, esclusi gli Amministratori e i componenti dell'Organo di controllo.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima.

Il Rappresentato può farsi sostituire solo da 1 (un) altro Socio che sia espressamente indicato nella delega.

I documenti relativi devono essere conservati presso la sede della Cooperativa.

Ciascun Socio non può rappresentare più di 1 (un) Socio.

Articolo 13

(Assemblee Separate: Presenza dei Consiglieri di Amministrazione)

I Consiglieri di Amministrazione della Cooperativa partecipano di diritto a tutte le Assemblee Separate, sia Ordinarie sia Straordinarie.

Articolo 14

(Disposizione finale)

Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano esclusivamente la materia degli Organi (Assemblee Separate) e dell'Organizzazione (Sezioni Soci) della Cooperativa, rimanendo pertanto ferme tutte le disposizioni di Statuto e Regolamento previste per l'assegnazione degli immobili sociali, a cui si rinvia.